

ALLEGATO II

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Articolo	Oggetto	Importo massimo (in EUR) o aliquota	
15, par. 8	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	1 500	per consulenza
		200 000	per triennio per la formazione dei consulenti
16, par. 2	Attività di informazione e promozione	70 %	dei costi ammissibili dell'azione
16, par. 4	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3 000	per azienda all'anno
17, par. 3	Investimenti in immobilizzazioni materiali		Settore agricolo
		50 %	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27.
		75 %	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
		75 %	del costo dell'investimento ammissibile in Croazia per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (*) entro un periodo massimo di quattro anni dalla data dell'adesione, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva
		75 %	del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo
		40 %	del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per: — i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno; — gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori; — le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32; — gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI — gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29

Articolo	Oggetto	Importo massimo (in EUR) o aliquota	
			Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE
		50 %	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27
		75 %	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
		75 %	del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo
		40 %	del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;
17 par. 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	100 %	Investimenti non produttivi e infrastrutture agricole e forestali
18, par. 5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	80 %	del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori
		100 %	del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari.
		100 %	del costo dell'investimento ammissibile per interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.
19, par. 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	70 000	per giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)
		70 000	per beneficiario ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
		15 000	per piccola azienda agricola ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
23 par. 3	Allestimento di sistemi agroforestali	80 %	del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali

Articolo	Oggetto	Importo massimo (in EUR) o aliquota	
26, par. 4	Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, nella mobilitazione e nella commercializzazione dei prodotti delle foreste	65 %	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate
		75 %	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
		75 %	del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo
		40 %	del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni
27, par. 4	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	10 %	In percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento. Il sostegno è decrescente.
		100 000	Importo massimo annuo in tutti i casi
28, par. 8	Pagamenti agro-climatico-ambientali	600 (*)	per ettaro/anno per colture annuali
		900 (*)	per ettaro/anno per colture perenni specializzate
		450 (*)	per ettaro/anno per altri usi della terra
		200 (*)	per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
29, par. 5	Agricoltura biologica	600 (*)	per ettaro/anno per colture annuali
		900 (*)	per ettaro/anno per colture perenni specializzate
		450 (*)	per ettaro/anno per altri usi della terra
30, par. 7	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	500 (*)	massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni
		200 (*)	massimo per ettaro/anno
		50 (**)	minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (**)
31, par. 3	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	25	minimo per ettaro/anno sulla media dell'area del beneficiario del sostegno
		250 (*)	massimo per ettaro/anno
		450 (*)	massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2
33, par. 3	Benessere degli animali	500	per UB

Articolo	Oggetto	Importo massimo (in EUR) o aliquota	
34, par. 3	Servizi ambientali e climatici e salvaguardia della foresta	200 (*)	per ettaro/anno
37, par. 5	Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante	65 %	del premio assicurativo dovuto
38, par. 5	Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferica, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali	65 %	dei costi ammissibili
39, par. 5	Strumento di stabilizzazione del reddito	65 %	dei costi ammissibili

(¹) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(*) Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.

(**) L'importo può essere diminuito in casi debitamente motivati tenuto conto di circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.

NB: L'intensità degli aiuti lascia impregiudicate alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.